



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 27 maggio 2014, n. 32

Interventi a tutela della salute della donna con particolare riferimento all'assistenza ginecologica. Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle pari opportunità 2012

D'iniziativa dei **consiglieri Mattia Civico, Alessio Manica, Lucia Maestri, Luca Zeni e Violetta Plotegher** (Partito Democratico del Trentino)

Presentato il **27 maggio 2014**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 27 maggio 2014, n. 32

Interventi a tutela della salute della donna con particolare riferimento all'assistenza ginecologica. Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle pari opportunità 2012

INDICE

Art. 1 - *Oggetto e finalità*

Art. 2 - *Interventi a sostegno della salute delle donne*

Art. 3 - *Prevenzione primaria e secondaria*

Art. 4 - *Assistenza ginecologica*

Art. 5 - *Provvedimenti attuativi*

Art. 6 - *Fondi integrativi sanitari*

Art. 7 - *Informazioni sull'attuazione della legge*

Art. 8 - *Disciplina regolamentare*

Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina l'assistenza ginecologica e gli interventi destinati in modo coordinato e integrato alla tutela e alla promozione della salute delle donne in tutte le fasi della vita attraverso attività di prevenzione, diagnosi, cura e salvaguardia della loro salute secondo criteri di appropriatezza, qualità, efficacia ed equità, valorizzando il consapevole coinvolgimento delle donne nei percorsi sanitari che le riguardano e i profili di integrazione socio-assistenziale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti a livello nazionale e di quelli aggiuntivi definiti in ambito provinciale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove forme di raccordo tra gli interventi di tipo diagnostico-terapeutico, di educazione alla salute, di tipo psicologico, educativo, informativo e formativo in un'ottica di integrazione con le politiche socio-assistenziali.

3. La Provincia valorizza, inoltre, l'attività svolta dai consultori anche in modo integrato con le strutture ospedaliere, distrettuali e le articolazioni sanitario-assistenziali territoriali di cui agli articoli 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007) e 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), nonché dalle associazioni impegnate nella tutela della salute delle donne e nella promozione dei principi di prevenzione, cura e appropriatezza terapeutica in relazione al genere di appartenenza.

Art. 2

Interventi a sostegno della salute delle donne

1. La Provincia, al fine di garantire il diritto alla salute delle donne nella sua globalità e in tutte le fasi della vita promuove un'offerta dei servizi sanitari orientata all'eliminazione delle disuguaglianze, al riconoscimento delle patologie di genere e all'affermazione di un

approccio diagnostico-terapeutico, che tenga conto delle differenze anatomiche, fisiologiche biologico-funzionali, psicologiche e sociali tra uomo e donna in funzione dell'ottimizzazione dei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle diverse fasi della vita femminile.

2. La Provincia sostiene iniziative e progetti promossi da enti, associazioni e soggetti del terzo settore finalizzati a promuovere anche in modo intersettoriale la conoscenza dei processi fisiologici e patologici, che riguardano principalmente la donna anche per quanto attiene alle relative ripercussioni nella vita di coppia e nella vita sociale, a sostenere gli interventi di prevenzione attraverso programmi di screening e a favorire l'integrazione di pratiche sensibili alla cultura di genere nell'ambito dell'attività sanitaria, della ricerca biomedica e degli studi clinici.

Art. 3

Prevenzione primaria e secondaria

1. Nell'ambito dell'attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario provinciale la Provincia riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie femminili nell'età evolutiva e adulta.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove nell'ambito degli interventi di prevenzione primaria azioni finalizzate all'adozione di comportamenti e stili di vita in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di malattie, in particolare dei carcinomi femminili, anche attraverso campagne di informazione sui fattori di rischio, sulla diagnosi precoce e sulla conoscenza delle malattie correlate alla sfera sessuale e riproduttiva, nonché alla prevenzione oncologica in tutte le sue forme. La Provincia promuove, altresì, nell'ambito degli interventi di prevenzione secondaria progetti di supporto multidisciplinari per la donna con il coinvolgimento delle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali, nonché l'implementazione della rete dei controlli sanitari e degli esami di anticipazione diagnostica.

3. Ai fini dell'attuazione di questa legge la Provincia promuove programmi di ricerca e studi clinici volti al superamento dei bias di genere e il potenziamento del servizio di ginecologia dell'età evolutiva anche attraverso l'attivazione nell'ambito delle istituzioni scolastiche di progetti di educazione ad una sessualità consapevole, di conoscenza dei fattori di rischio e dei percorsi di prevenzione primaria e secondaria.

Art. 4

Assistenza ginecologica

1. Le prestazioni di assistenza ginecologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale:

- a) strutture ospedaliere pubbliche;
- b) ambulatori ginecologici pubblici, che trovano adeguata collocazione in ogni distretto sanitario;
- c) ambulatori e studi ginecologici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale.

2. La convenzione di cui al comma 1, lettera c) stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

3. Le prestazioni di assistenza ginecologica disciplinate da questa legge sono erogate, in via indiretta, da ambulatori e studi ginecologici privati non convenzionati nel

caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite con i provvedimenti di cui all'articolo 5. I rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe di cui al comma 2.

Art. 5

Provvedimenti attuativi

1. Ai fini dell'attuazione di questa legge la Giunta provinciale individua con deliberazione, annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione, condizioni, limiti e modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione delle assistite alla spesa.

2. La Giunta provinciale determina, in particolare:

- a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento, sulla base dei criteri previsti dagli articoli 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e 7 della legge provinciale n. 2 del 1997, e l'eventuale compartecipazione delle assistite alla spesa;
- b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi ginecologici privati, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta e indiretta;
- c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare alle donne iscritte al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento;
- d) l'attuazione di programmi di assistenza e di rilevazione dei bisogni di salute delle donne immigrate, favorendone l'integrazione;
- e) la specificazione delle donne in condizione di particolare vulnerabilità, ivi comprese le adolescenti e le donne carcerate, e la disciplina delle prestazioni sanitarie ad esse riservate;
- f) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario ginecologico nel quale è inserito il piano individuale di prevenzione e di cura;
- g) gli indirizzi in materia di prevenzione primaria e di diagnosi precoce da attuare in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i consultori, le strutture territoriali, altri enti ed organismi associativi operanti sul territorio provinciale.

3. Le tariffe di cui al comma 2, lettera b) sono definite sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze sanitarie ed evidenziano la remunerazione delle prestazioni ginecologiche.

Art. 6

Fondi integrativi sanitari

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) la Provincia promuove e sostiene, nelle forme e nei modi che la Giunta provinciale individua come più idonei, attività mutualistiche, anche di tipo cooperativo, che possano farsi carico delle cure ginecologiche definite come prestazioni aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza.

Art. 7

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5 la Giunta

provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:

- a) interventi finalizzati in modo coordinato e integrato alla tutela e alla promozione della salute delle donne in tutte le fasi della vita attraverso attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) erogazione dell'assistenza sanitaria ginecologica, differenziandone i dati in relazione ai diversi ambiti territoriali;
- c) tempi di attesa;
- d) interventi realizzati dalle strutture pubbliche, da quelle convenzionate e non convenzionate;
- e) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture di cui alla lettera d);
- f) modalità di partecipazione economica delle assistite;
- g) programmi di assistenza sanitaria destinati alle donne immigrate, carcerate e a quelle in condizione di particolare vulnerabilità;
- h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o integrazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

3. La Giunta può, altresì, comunicare i dati di cui al comma 1 attraverso la relazione di cui all'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

Art. 8

Disciplina regolamentare

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia approva il regolamento di esecuzione contenente la disciplina di attuazione degli interventi previsti dalle medesima e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, nonché con gli ambiti dell'istruzione, del lavoro, della formazione e della ricerca.

2. Il regolamento definisce modalità e criteri per il riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti finalizzati alla tutela e alla promozione della salute della donna promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 anche in modo coordinato con i soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne di cui alla legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).

3. La Provincia adotta i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5 e il regolamento di esecuzione sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserita la seguente:

"c bis) verifica dei fattori eziologici e di rischio a carico della popolazione femminile e maschile e valutazione dell'efficacia dei corrispondenti interventi diagnostici, terapeutici e di prevenzione con un approccio ai problemi della salute delle donne, che tenga conto delle differenze di genere e dell'equità di trattamento tra i due sessi;"

Art. 10

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è inserita la seguente:

"c bis) l'integrazione di pratiche sensibili alla cultura di genere nell'ambito dell'attività sanitaria, della ricerca biomedica e degli studi clinici e la diffusione dei principi di prevenzione, cura e appropriatezza terapeutica in relazione al genere di appartenenza;"